



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

V Commissione
consiliare permanente
Il Presidente

Al Presidente della IV Commissione
“Bilancio, programmazione economico-
finanziaria, partecipazioni regionali,
federalismo fiscale, demanio e patrimonio”

Alla Segreteria Generale

All'Area Lavori Commissioni

All'Area Lavori Aula

All'Area Bilancio, Ragioneria, Analisi
impatto finanziario delle iniziative
consiliari

LORO SEDI

**Oggetto: Trasmissione della proposta di legge regionale n. 34 del 5 giugno 2023 concernente:
“Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici, all'ippoterapia e all'attività assistita con
gli equidi”.**

Si comunica che la V Commissione consiliare permanente “Cultura, spettacolo, sport e turismo”
ha esaminato e votato nella seduta n. 15 del 28 novembre 2023 la proposta di legge in oggetto.

Pertanto, si trasmette il testo emendato composto da n. 18 articoli per l'esame di competenza ai
sensi dell'art. 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Si trasmettono inoltre n. 2 emendamenti di competenza

Mario Luciano Crea

Firmato digitalmente da: Mario
Luciano Crea
Data: 28/11/2023 18:40:52

Class. 2.5



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937290
Mail: vcommissione@regione.lazio.it **Pec:** conv_5_comm@cert.consreglazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

CONCERNENTE:

**“DISPOSIZIONI RELATIVE AL TURISMO EQUESTRE, AI CENTRI IPPICI,
AGLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI EQUIDI E ALLA
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ CON GLI EQUIDI”**



CAPO I

(Disposizioni generali)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, detta norme concernenti il turismo equestre nonché sulle infrastrutture ad esso connesse quali ippovie, i centri ippici e i punti di tappa, sosta e ristoro, come pure sugli interventi di terapia, educazione e attività assistita con gli equidi, tenendo conto, altresì, di tutte le altre attività svolte in connessione con gli ambiti predetti.

2. La Regione valorizza, in chiave integrata, le attività indicate al comma 1, uniformando la disciplina di cui alla presente legge ai principi di inclusione sociale, tutela della salute e sostegno allo sviluppo economico territoriale, in conformità alla Costituzione, allo Statuto e all'ordinamento dell'Unione Europea nonché nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa con riferimento alla tutela, alla gestione e al benessere degli equidi.

3. La Regione, in particolare, riconosce:

a) al turismo equestre, come pure ai centri ippici e all'allevamento di equidi svolto in funzione del turismo equestre, un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale nonché per la crescita culturale e sociale del Lazio e lo promuove e sostiene nel rispetto dei valori tradizionali, storici e territoriali del Lazio nonché della qualità e compatibilità ambientale;

b) agli interventi di terapia, educazione e attività assistita con gli equidi un ruolo chiave in vista del miglioramento dei parametri psicofisiologici connessi alla salute umana nonché dell'arricchimento dell'individuo sotto tutti i profili emozionali e cognitivi in cui si esplicano le relazioni sociali, quali la dimensione educativa, ludico-ricreativa e sportiva.



CAPO II

(Turismo equestre)

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per turismo equestre si intendono le attività turistiche, ricreative, ludico-addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con cavalli, montati o attaccati, oppure con muli o asini someggiati.

Art. 3
(Ippovie laziali)

1. La Regione, in considerazione del ruolo strategico riconosciuto al turismo equestre, promuove la realizzazione delle ippovie laziali mediante l'identificazione, il censimento, l'eventuale riapertura, la valorizzazione e la manutenzione di strade carrarecce, mulattiere, sentieri, tratturi, piste, ancorché vicinali o interpoderali, o qualsiasi altro percorso collocato anche su argini di canali, laghi, fiumi e torrenti, nonché il completamento dei relativi tragitti, con particolare riguardo ai percorsi che si trovano nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche, di antiche borgate rustiche o in ambienti di grande valore paesistico e naturalistico, al contempo favorendo la creazione di punti di sosta, punti di tappa e punti di ristoro.

2. La Regione promuove, altresì, **anche mediante l'uso di tecnologie digitali**, la divulgazione delle ippovie laziali attraverso la realizzazione di iniziative dirette a promuovere, e a valorizzare le realtà territoriali operanti nel settore del turismo equestre, anche ove svolte congiuntamente all'allevamento di equidi.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati dagli enti locali e dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali anche attraverso la concessione di contributi da parte della Regione, nel rispetto del regolamento di cui al comma 4 **e delle competenze loro attribuite dalla normativa, statale e regionale, vigente**. Altresì, le iniziative divulgative di cui al comma 2 sono effettuate dalla Regione in collaborazione con i soggetti operanti nel settore del turismo equestre, anche ove svolto in connessione con l'allevamento di equidi, anche attraverso la concessione di contributi ai soggetti operanti nel settore del turismo equestre, nel rispetto del regolamento di cui al successivo comma 4.

~~4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, disciplina:~~

~~a) le modalità e i criteri tecnici per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 da parte degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette regionali, da determinarsi sentiti gli enti competenti, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva del settore equestre, purché riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ed espressamente prevedendo che, a loro volta, gli enti locali e gli enti gestori delle aree protette regionali, prima di procedere ai medesimi interventi, sentano i predetti soggetti riconosciuti dal CONI;~~

~~b) le modalità e i criteri per la concessione dei contributi regionali, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, agli enti locali, gli enti gestori delle aree naturali protette regionali nonché ai soggetti operanti nel settore del turismo equestre per la realizzazione degli interventi cui al comma 3;~~



Art. 4

(Punti di tappa, di sosta e di ristoro)

1. La Regione, le province, ~~le città metropolitane~~ **la Città metropolitana di Roma Capitale**, i comuni singoli o associati, gli enti gestori delle aree naturali protette, le Università agrarie, le ASL e ~~tutti~~ gli altri enti pubblici regionali, al fine di favorire la creazione dei punti di sosta, di tappa e di ristoro lungo le ippovie di cui all'articolo 3, comma 1, possono concedere l'uso di immobili di loro proprietà ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, operanti da almeno due anni, oppure, nel caso in cui si tratti di associazioni giovanili operanti nel territorio regionale, anche di nuova costituzione, i quali ne facciano richiesta per utilizzarli o adattarli a proprie spese come punti di sosta, di tappa o di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.

~~2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà di cui al comma 1 e per la relativa concessione in uso.~~



CAPO III

(Centri ippici)

Art. 5

(Definizione e costituzione)

1. Ai fini della presente legge, il centro ippico è composto da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare cavalli, muli e asini, anche ivi allevati, siano o meno di proprietà del soggetto titolare del medesimo centro, i quali siano idonei all'uso turistico, ricreativo, ludico-addestrativo o agonistico.

2. Il centro ippico può essere costituito o gestito da imprese, in forma individuale o societaria, oppure da associazioni.

3. L'avvio dell'attività di centro ippico è subordinata alla presentazione al Comune presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ~~ai sensi dell'art. 19~~ **ai sensi degli articoli 19 e 19 bis** della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo) e successive modifiche, corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente per l'avvio dell'attività.

Art. 6
(Regolamento)

~~1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, nel quale stabilisce misure dirette a garantire sia la tutela della salute e della sicurezza dei soggetti che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico, sia, in attuazione dell'articolo 9, comma 1 dello Statuto, la salvaguardia e il benessere dei cavalli, muli e asini di cui il medesimo centro si avvale. In particolare, il regolamento prevede:~~

~~a) l'affidamento della gestione tecnica del centro ippico a un soggetto titolare di un brevetto conseguito presso quella tra le federazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) che risulti competente a rilasciarlo, a seconda dell'indirizzo dell'attività svolta dal centro ippico, ovvero in base alla prevalenza dell'attività sportiva equestre, dilettantistica o agonistica, oppure dell'attività di turismo equestre;~~

~~b) la presenza all'interno del centro ippico di un numero di recinti e strutture tale da consentire ai cavalli, ai muli e agli asini di avere spazi sufficientemente ampi in cui sostare;~~

~~c) la possibilità per cavalli, muli e asini di stanziare nei recinti per un congruo numero di ore durante la giornata, assicurando agli stessi la disponibilità di acqua e ombra.~~



Art. 7

(~~Normativa applicabile~~ Centri ippici in zona agricola)

1. Alle strutture immobili dei centri ippici, se situate in zone agricole, si applica la normativa urbanistica regionale prevista per le stesse.



Capo IV
(Allevamento di equidi)

Art. 8
(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per allevamenti di equidi si intende l'allevamento di equidi impiegati per lo svolgimento delle attività di turismo equestre, come meglio **generalizzata precisata** al precedente Capo II, e ~~per quelle di~~ **per gli interventi assistiti con gli equidi**, come meglio **generalizzate precisate** al successivo Capo V.



Art. 9
(Iniziative a favore dell'allevamento di equidi)

1. La Regione, nell'intento di valorizzare l'allevamento di equidi, privilegia soprattutto quello svolto in connessione con l'azienda agricola, in particolare tramite l'impiego delle razze autoctone della Regione Lazio ai sensi della L.R. 1 marzo 2000, n. 15 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario). A tal fine, oltre agli interventi previsti dal vigente Programma di Sviluppo Rurale (PSR), la Regione:

a) promuove, per quanto di competenza, tutte le più opportune iniziative affinché il sostegno all'allevamento di equidi, in ogni fase della partecipazione regionale alla programmazione dei fondi europei e nazionali in materia di allevamento, sia elevato a obiettivo prioritario;

b) ~~eroga~~ **concede**, con riferimento all'allevamento di equidi svolto in connessione con il turismo equestre ~~e agli interventi assistiti con equidi~~, i contributi di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, alle condizioni ivi indicate.

CAPO V

(Interventi Assistiti con gli equidi)

Art. 10 **(Definizioni)**

~~1. Ai fini della presente legge, in conformità a quanto previsto dalle linee guida nazionali “Interventi assistiti con gli animali (IAA)”, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 marzo 2015, si definisce:~~

~~a) **terapia assistita con gli equidi:** l’insieme degli interventi terapeutici e riabilitativi finalizzati alla cura dei disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale rivolta a soggetti con patologie fisiche psichiche sensoriali o plurime di qualunque origine realizzati con l’impiego di equidi.~~

~~b) **educazione assistita con gli equidi:** l’insieme degli interventi di tipo educativo realizzati con l’impiego di equidi, volti a migliorare la qualità della vita e rinforzare l’autostima dei soggetti coinvolti, promuovendo attivando e sostenendo le potenzialità di crescita e le potenzialità individuali e di relazione e inserimento sociale delle persone in difficoltà. Tali interventi educativi possono essere individuali o di gruppo.~~

~~c) **attività assistita con gli equidi:** l’insieme degli interventi di tipo ludico, ricreativo e di socializzazione, rivolti tanto a soggetti normodotati che con disabilità, finalizzati a migliorare la qualità della vita dei fruitori e a promuovere la corretta interazione uomo animale, attraverso l’impiego di equidi.~~

Art. 10

(Valorizzazione degli interventi assistiti con gli equidi)

1. La Regione, nell’ambito della valorizzazione e promozione degli interventi assistiti con gli animali (IAA) e nel rispetto dell’Accordo sancito in data 25 marzo 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”, recepito con il decreto del Commissario ad Acta del 9 marzo 2016, n. U00070 e con le disposizioni regionali attuative, riconosce agli interventi assistiti con gli equidi un ruolo chiave in vista del miglioramento dei parametri psicofisiologici connessi alla salute umana nonché dell’arricchimento dell’individuo sotto i profili emozionali e cognitivi in cui si esplicano le relazioni sociali, quali la dimensione educativa e ludico-ricreativa.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

2. Gli interventi assistiti con gli equidi sono gli interventi di terapia assistita, di educazione assistita e di attività assistita, così come definiti nell'Accordo di cui al comma 1, che prevedono l'impiego degli equidi.

Art. 11
(Requisiti minimi)

~~1. La terapia, l'educazione e l'attività assistita con gli equidi sono praticate presso strutture autorizzate dalla Regione ai sensi del successivo articolo 12.~~

~~2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, stabilisce i requisiti minimi per l'esercizio degli interventi assistiti con gli equidi di cui all'articolo 10, individuando, in particolare:~~

~~a) le figure professionali, tra quelle individuate dalla normativa statale, richieste all'interno dell'equipe di cui al successivo articolo 13, comma 2. Le figure dell'equipe devono aver completato il percorso formativo per gli interventi assistiti con gli animali ed essersi registrate sul Digital Pet e iscritte nell'elenco regionale dei professionisti abilitati per gli interventi assistiti con gli animali;~~

~~b) la dotazione infrastrutturale necessaria per l'esercizio di ciascun tipo di intervento e attività;~~

~~c) le misure inderogabili da rispettare per la tutela del benessere degli animali.~~

~~3. Possono essere sottoposti a terapia con gli equidi esclusivamente i soggetti che siano stati dichiarati idonei a tale terapia da parte di medici specialisti. I progetti di terapia assistita con gli equidi sono sempre individuali e su prescrizione medica.~~

~~4. Gli animali preselezionati per lo svolgimento dei programmi di terapia, educazione e di attività assistita con gli equidi devono presentare caratteristiche di specie e di indole tali da risultare adatti alle finalità del progetto. Gli equidi che dovranno essere impiegati in ciascun progetto devono essere sempre preventivamente valutati da un veterinario esperto in interventi assistiti con gli animali che abbia completato lo specifico percorso formativo e sia iscritto negli appositi elenchi regionali. Tale veterinario ne attesterà l'idoneità ed il mantenimento della stessa nel corso del progetto sottoponendo gli animali ad appositi controlli sanitari e comportamentali. L'espletamento degli interventi di terapia educazione e di attività assistita con equidi deve avvenire in modo tale da garantire sempre il benessere degli animali. Gli animali devono essere, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia, in regola con le vaccinazioni e il test di Coggins nonché risultare non destinati al consumo umano (non DPA), conformemente a quanto previsto dalle linee guida della Federazione Italiana Sport Equestri. (F.I.S.E).~~

~~5. La Giunta regionale, nell'ambito dei regolamenti di cui al comma 2, individua le modalità per l'utilizzo dei cavalli presenti negli ippodromi ai fini dello svolgimento della terapia con gli equidi.~~



Art. 11

(Requisiti per l'erogazione degli interventi assistiti con gli equidi)

1. Gli interventi assistiti con gli equidi sono praticati dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle Linee guida nazionali e dalle disposizioni attuative adottate dalla Regione, ed iscritti negli elenchi regionali per i centri specializzati, le strutture pubbliche e private non specializzate, e per le figure professionali e gli operatori che erogano IAA.

2. Gli equidi impiegati negli IAA devono possedere i requisiti sanitari, comportamentali e di tutela del benessere animale previsti dalle Linee guida nazionali. Gli equidi devono essere in regola con il test di Coggins, nel rispetto della normativa vigente e sottoposti alle profilassi vaccinali e sanitarie secondo le prescrizioni del medico veterinario esperto in IAA, nonché in regola con le linee guida della Federazione italiana sport equestri (FISE) e della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – Ante (FITETREC – ANTE) qualora l'equide sia iscritto ai ruoli della federazione medesima.

Art. 12
(Autorizzazione all'esercizio)

~~1. I soggetti che intendono chiedere l'autorizzazione all'esercizio degli interventi assistiti con gli equidi presentano apposita istanza alla Direzione regionale salute e politiche sociali, nel rispetto del Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad Acta del 9 marzo 2016, n. U00070, pubblicato sul BURL n. 22 del 27 marzo 2016 e concernente il "Recepimento delle linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) - Accordo Conferenza Stato-Regioni del 25 marzo 2015 e approvazione disposizioni regionali attuative e ss.mm.ii.", indicando dettagliatamente:~~

- ~~a) gli interventi di terapia, educazione, o di attività assistita con gli equidi da realizzare;~~
- ~~b) i programmi predisposti e da realizzare ai sensi del successivo articolo 13;~~
- ~~c) le equipe professionali coinvolte e il soggetto responsabile della loro direzione;~~
- ~~d) gli animali da impiegare;~~
- ~~e) le strutture da utilizzare.~~

~~2. Il Direttore della Direzione regionale salute e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta e previa verifica dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 2, adotta un provvedimento di autorizzazione ovvero di diniego all'esercizio.~~

~~3. il Direttore della Direzione regionale salute e politiche sociali, anche avvalendosi del personale delle ASL territorialmente competenti, accerta la sussistenza e la permanenza dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 2, e verifica la regolare realizzazione dei programmi di cui al successivo articolo 13.~~

~~4. Nei casi di accertata perdita di uno o più dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 2, il Direttore della Direzione regionale salute e politiche sociali ne dà comunicazione al soggetto interessato indicando contestualmente le misure necessarie da adottare e il termine, non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale provvedere. Decorso inutilmente tale termine, lo stesso Direttore revoca l'autorizzazione all'esercizio concesso.~~

Art. 12
(Vigilanza e controllo)



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

- 1. La direzione regionale competente in materia di salute, anche avvalendosi dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, controlla la permanenza dei requisiti dei soggetti che erogano interventi assistiti con gli equidi nonché la regolare realizzazione dei progetti di cui all'articolo 13.**
- 2. Nei casi di accertata perdita di uno o più requisiti previsti dalla normativa vigente la direzione regionale competente in materia di salute ne dà comunicazione al soggetto interessato indicando contestualmente le misure necessarie da adottare.**

Art. 13
(Programmi)

~~1. La terapia, l'educazione e l'attività assistita con gli equidi sono svolte sulla base di specifici programmi terapeutici, ludici, ricreativi e educativi commisurati alle esigenze dei soggetti beneficiari e diretti a favorire il recupero dello stato di salute, la loro autonomia personale e integrazione sociale.~~

~~2. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti, realizzati e costantemente monitorati da equipe interdisciplinari di lavoro costituite da figure professionali qualificate in funzione della tipologia progettuale e provvisti di curricula attestanti adeguata esperienza e competenze specifiche, documentabili anche attraverso brevetti rilasciati dalle federazioni nazionali del settore equestre e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che abbiano maturato un'esperienza di almeno cinque anni nel settore equestre.~~

~~3. Nelle equipe di cui al comma 2 è sempre presente la figura di un medico veterinario esperto in interventi assistiti con gli equidi, di un responsabile di terapia assistita con gli equidi in caso di progetti terapeutici e di un operatore con specifica preparazione nell'interazione con la specie animale di riferimento.~~

Art. 13
(I progetti)

1. Gli interventi assistiti con gli equidi sono svolti sulla base di specifici progetti terapeutici, educativi, ludico ricreativi commisurati alle esigenze dei soggetti beneficiari e diretti a favorire il recupero dello stato di salute, l'autonomia personale e l'integrazione sociale.

2. I progetti di cui al comma 1 sono predisposti, realizzati e costantemente monitorati da un'equipe multidisciplinare ai sensi della disciplina regionale di recepimento dell'Accordo del 25 Marzo 2015 tra il Governo, Regioni, province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA).

Art. 14

(Formazione degli operatori di equipe)

~~1. La Regione promuove percorsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori dell'equipe di cui all'articolo 13. Tutti gli operatori che costituiranno le equipe devono aver completato il percorso formativo per gli interventi assistiti con gli animali presso gli enti di formazione accreditati ed essere iscritti nell'elenco regionale.~~

~~2. I corsi di formazione sono finalizzati in particolare a:~~

~~a) sviluppare una competenza di base riguardo alle terapie e alle attività assistite con gli equidi nonché ai relativi metodi di intervento e ai loro effetti;~~

~~b) approfondire la conoscenza del rapporto uomo-animale e dell'animale coinvolto nelle terapie e nelle attività assistite, incluse le competenze etologiche;~~

~~c) acquisire conoscenza e padronanza della relazione pluridisciplinare nonché conoscenza generale della disabilità e degli stati patologici a cui la terapia si rivolge.~~

Art. 14

(Formazione)

1. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento delle figure professionali e degli operatori delle equipe multidisciplinari per gli interventi assistiti con gli equidi.

2. I percorsi formativi devono essere correlati al ruolo rivestito nell'ambito degli interventi assistiti con gli equidi, secondo quanto previsto nelle Linee guida nazionali.

3. La Regione, ai fini di cui al presente articolo, riconosce la validità dei titoli rilasciati nelle altre regioni in conformità alle Linee guida nazionali.

Art. 15

(Iniziativa a favore della terapia con gli equidi)

- ~~1. La Regione Lazio, al fine di promuovere le attività di ippoterapia e di attività assistita con gli equidi, in accordo con la direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio, concede in locazione, ai sensi del Regolamento regionale 11 Aprile 2017 n.11, terreni agricoli o a vocazione agricola nella disponibilità dell'Ente da destinare specificatamente alle attività disciplinate dall'art.10 della presente legge.~~

Art. 15

(Iniziativa a favore degli interventi assistiti con gli equidi)

1. La direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio può concedere in affitto, nel rispetto del regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11 sui criteri, modalità e strumenti operativi per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo, terreni agricoli o a vocazione agricola nella disponibilità regionale, da destinare alle attività legate agli interventi assistiti con gli equidi.

1 bis. La direzione regionale di cui al comma 1 può altresì attribuire beni immobili di proprietà della Regione Lazio in concessione o locazione a canone ricognitorio, nel rispetto delle Linee guida per la concessione o locazione a canone ricognitorio dei beni immobili di proprietà della Regione Lazio di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 22 settembre 2020, n. 619, da destinare alle attività legate agli interventi assistiti con gli equidi.

Capo VI
(Valorizzazione delle attività con gli equidi)

Art. 16

(Gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni pubbliche a carattere rievocativo storico)

~~1. Fermo restando, il rispetto delle disciplina contenuta nell'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011 "Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati" e successive modifiche, le gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni pubbliche a carattere rievocativo storico possono essere autorizzate a condizione che:~~

~~a) Sia garantita la sicurezza e l'incolumità dei fantini e dei cavalieri, qualora siano previsti dal tipo di manifestazione, durante lo svolgimento di quest'ultima; in particolare per i fantini è obbligatorio l'uso di protezioni alla testa ed al torace; per i cavalli l'obbligo di protezioni ai tendini escluse nelle manifestazioni tipo sfilate rievocative e dunque non a carattere agonistico~~

~~b) Gli equidi impiegati siano ferrati con ferrature morbide allo scopo di attutire i colpi degli zoccoli e ad impedire lo scivolamento degli animali; il medico di cui alla lettera d) del presente comma, verifica la corretta ferratura degli equidi e la conformità della stessa alla tipologia di manifestazione cui partecipa. Lo stesso medico, verifica l'idoneità fisica degli equidi impiegati, autorizzandone la partecipazione alla manifestazione, in mancanza di tale idoneità fisica, è vietata la partecipazione dell'animale alla competizione; verifica altresì le dovute vaccinazioni, appositamente registrate nel documento di identità del cavallo ed in corso di validità (certificato A.P.A. o certificato sportivo)~~

~~e) Il percorso di gara, ove svolto su terreno non naturale, dovrà essere rivestito di materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli e/o comunque consentire un minore attrito e scivolamento degli animali sul percorso. Tale percorso dovrà essere privo di repentini cambiamenti di direzione, sarà delimitato con adeguate protezioni capaci di assorbire cadute o urti e comunque in grado di assicurare le migliori condizioni di utilizzo, limitando i rischi per l'incolumità degli animali e dei fantini, nonché di garantire la sicurezza di tutti gli spettatori presenti. E' vietato utilizzare andature diverse dal passo sui tratti asfaltati o sdrucciolevoli.~~

~~d) Venga garantita la presenza di un medico veterinario ippiatra iscritto all'Albo, che assicuri il pronto intervento e l'assistenza zoiotrica, nonché di un medico autorizzato al soccorso, coadiuvato da una postazione mobile 118.~~

~~2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono concesse dal Sindaco o dai Sindaci nel cui territorio si svolgono le manifestazioni, su istanza del Comitato organizzatore della manifestazione e previo parere favorevole della Commissione Comunale competente o Provinciale di vigilanza, di cui agli articoli 141, 141 bis e 142 del Regio decreto 6 maggio 1940 n. 635; integrata da un veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e da un tecnico abilitato dagli Enti tecnico-sportivi di riferimento nominato dal Sindaco. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della richiesta; sempre nel termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, in caso di diniego di quest'ultima, il Sindaco ne dà risposta scritta indicandone i motivi ostativi.~~

~~3. Qualora l'autorizzazione di cui al comma 2 del presente articolo venga negata, il Comitato organizzatore della manifestazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del diniego, può presentare una nuova domanda, purché idonea a rimuovere i motivi ostativi indicati nella comunicazione; in tal caso il Sindaco decide se concedere l'autorizzazione entro i 30 giorni successivi dal ricevimento della nuova richiesta, in conformità con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.~~

Art. 16

(Impiego degli equidi o di altri ungulati nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico)

~~1. Nel rispetto della normativa nazionale vigente, le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico in cui sono impiegati equidi o altri ungulati sono autorizzate a condizione che siano garantiti i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, degli equidi e degli altri ungulati impiegati, nonché del pubblico.~~

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36, relativo a manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi, sono autorizzate a condizione che siano garantiti i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, degli equidi e degli altri ungulati impiegati, nonché dal pubblico, stabiliti ai sensi della normativa statale vigente in materia.

2. Le manifestazioni di cui al presente articolo sono autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza ministeriale del 21 luglio 2011 e successive modifiche. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta del comitato organizzatore della manifestazione.”



CAPO VII

(Disposizioni finali)

Art. 16 bis

(Regolamento regionale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento nel quale, ferme restando per gli enti di gestione delle aree naturali protette le competenze regolamentari attribuite dalla legislazione statale e regionale vigente in materia, sono definiti:

a) le modalità e i criteri tecnici per la realizzazione da parte degli enti locali e degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, sentiti gli enti competenti, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva del settore equestre, purché riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), Federazione Italiana Turismo Equestre Trec-Ante (FITETREC-ANTE) e prevedendo espressamente che, a loro volta, gli enti locali e gli enti gestori delle aree protette regionali, prima di procedere ai medesimi interventi, sentano i predetti soggetti riconosciuti dal CONI;

b) i criteri e modalità per l'attività di controllo e monitoraggio degli interventi di cui alla lettera a) sono finalizzati a garantire la tempestiva soluzione di eventuali criticità, anche attraverso la predisposizione di report periodici sullo stato di attuazione delle ippovie da parte dei soggetti attuatori degli interventi stessi ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

c) le modalità e i criteri per la concessione agli enti locali, agli enti di gestione delle aree naturali protette regionali nonché ai soggetti operanti nel settore del turismo equestre di contributi regionali, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

d) i criteri e le modalità per l'individuazione degli immobili di proprietà della Regione di cui all'articolo 4, ~~comma 1~~ e per la relativa concessione in uso;

e) le misure dirette a garantire sia la tutela della salute e della sicurezza dei soggetti che usufruiscono delle attività svolte dai centri ippici, sia, in attuazione dell'articolo 9, comma 1 dello Statuto, la salvaguardia e il benessere dei cavalli, muli e asini di cui i medesimi centri si avvalgono, prevedendo, in particolare:



- 1) l'affidamento della gestione tecnica del centro ippico a un soggetto titolare di un brevetto conseguito presso quella tra le federazioni di cui alla lettera a) che risulti competente a rilasciarlo, a seconda dell'indirizzo dell'attività svolta dal centro ippico, ovvero in base alla prevalenza dell'attività sportiva equestre, dilettantistica o agonistica, oppure dell'attività di turismo equestre;**
- 2) la presenza all'interno del centro ippico di un numero di recinti e strutture tale da consentire ai cavalli, ai muli e agli asini di avere spazi sufficientemente ampi in cui sostare;**
- 3) la possibilità per cavalli, muli e asini di stanziare nei recinti per un congruo numero di ore durante la giornata, assicurando agli stessi la disponibilità di acqua e ombra;**
- f) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.**



Art. 17
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante lo stanziamento di euro 50.000,00 per il primo anno a valere sul Bilancio 2023 e di euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2024 e 2025.



Art. 18
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

EMENDAMENTO ALLA PL N. 34/2023

Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

“Art. 17-bis

(Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2023-2025)

1. Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e dell'articolo 25, comma 1, primo periodo, della l.r. n. 11/2020, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025, approvato con legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, sono apportate le seguenti variazioni:

SPESA						
Missione	Programma	Tit.	Legge reg.	2023	2024	2025
15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03 – Sostegno all'occupazione	1	19/2022, art. 9, cc. 11-13 - Spese relative al protocollo d'intesa per il sostegno alle persone in condizioni di fragilità economica e lavorativa	+ € 500.000,00	-	-
20 – Fondi e accantonamenti	03 – Altri fondi	1	2/2023, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 (fondo speciale)	- € 500.000,00	-	-

F.to Presidente
Mario Luciano Crea



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

V Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo

Relazione illustrativa

L'emendamento in oggetto introduce delle variazioni al bilancio di previsione 2023-2025, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 25, comma 1, della l.r. n. 11/2020, con particolare riferimento:

- a) all'incremento dello stanziamento della missione 15, programma 03, titolo 1, per euro 500.000,00, per l'anno 2023, in riferimento all'autorizzazione di spesa di cui alla l.r. n. 19/2022, art. 9, cc. 11-13, concernente le spese relative al protocollo d'intesa per il sostegno alle persone in condizioni di fragilità economica e lavorativa;
- c) alla riduzione dello stanziamento della missione 20, programma 03, titolo 1, per il medesimo importo, per l'anno 2023, in riferimento al fondo speciale di parte corrente.



V Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo

EMENDAMENTO ALLA PL N. 34/2023

Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

“Art. 17 ter.

(Disposizioni per la realizzazione di investimenti diretti a favorire la mobilità ciclistica)

1. Al fine di favorire, ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 11 (Disposizioni per favorire la mobilità nuova), la mobilità ciclistica e in considerazione del rilevante interesse pubblico che la stessa riveste, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare uno o più accordi con Roma Capitale volti a disciplinare la realizzazione di piste ciclabili. Tali accordi definiscono anche le modalità, con cui Roma Capitale mette a disposizione della Regione i fondi necessari alla realizzazione del programma degli interventi.

2. Per la realizzazione del programma degli interventi di cui al comma 1, la Regione si avvale di ASTRAL S.p.A. quale soggetto attuatore.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio regionale.”

F.to Presidente
Mario Luciano Crea

Relazione

L'emendamento dispone in riferimento all'autorizzazione in favore della Giunta regionale ad approvare uno o più accordi con Roma Capitale volti a disciplinare la realizzazione di piste ciclabili, attraverso un programma di interventi per la cui realizzazione ASTRAL S.p.A. è il soggetto attuatore. Non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale in quanto il finanziamento è a valere su fondi già assegnati con vincolo di destinazione e messi a disposizione da Roma Capitale.